



Comune di Casalecchio di Reno

Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Il Sindaco



Ordinanza N. 108 / 2018

OGGETTO: DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI PER USO AUTOTRAZIONE PER L'ANNO 2019.

IL SINDACO

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'articolo 50, comma 7, che assegna al Sindaco le competenze a coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici e l'articolo 7bis, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

Visto l'articolo 7 del Decreto Legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59", così come modificato dal comma 20, art. 83-bis, della Legge 06 agosto 2008, n.133;

Viste le deliberazioni della Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali n. 94 del 19.07.2001 e n. 110 del 04.10.2001, che stabiliscono, tra l'altro, che "per la rete della viabilità ordinaria urbana ed extraurbana, dovrà essere mantenuto in servizio un numero di stazioni di rifornimento non inferiore al 50 % degli esercizi aperti nei giorni festivi secondo i turni programmati", e che a tal fine i Sindaci, su invito del Prefetto, potranno predisporre idonee turnazioni in caso di sciopero della categoria;

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale 8 maggio 2002, n. 355, e successiva modifica del 05.02.2009 n. 208, che detta le norme regionali di indirizzo programmatico per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva carburanti;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale 27 settembre 2010 n. 1421 che, ai sensi del punto 9.1 della deliberazione del Consiglio Regionale n. 355/2002, definisce i criteri regionali per la determinazione degli orari di apertura degli impianti stradali di distribuzione carburanti;

Vista la Circolare del Servizio Commercio, Turismo e Qualità Aree Turistiche della Regione Emilia Romagna PG/2013/23176 del 28/01/2013;

Sentite in data 17.12.2018 con nota pg. 39963 le Associazioni rappresentative dei gestori, dei titolari degli impianti, dei consumatori e sindacali come da documentazione conservata agli atti del Servizio Attività Economiche, che si sono espresse tacitamente in senso favorevole;

DISPONE

I) ORARI DI APERTURA

1. Nel periodo dall'1 gennaio al 31 dicembre 2019 negli impianti stradali di distribuzione dei carburanti per uso autotrazione l'orario settimanale di apertura con presenza del gestore è di 52 ore dal lunedì alla domenica. E' data facoltà di estendere l'orario settimanale di apertura con presenza del gestore, fino a raggiungere le 60 ore settimanali massime. Fermo restando il rispetto del monte ore massimo previsto i gestori determinano il proprio orario di apertura giornaliera nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) apertura non prima delle ore 5,00;
- b) chiusura non dopo le ore 22,00, fatta salva la possibilità di richiedere il servizio notturno;
- c) possibilità di chiusura antimeridiana o pomeridiana in un giorno dal lunedì al sabato;
- d) possibilità di chiusura domenicale e festiva, per tutto o parte dell'orario giornaliero;
- e) rispetto delle fasce obbligatorie dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 dal lunedì al sabato non festivi, fatta salva l'eventuale mezza giornata di chiusura infrasettimanale di cui alla lettera c).

2. E' fatto obbligo a tutti i gestori degli impianti di comunicare al Servizio Attività Produttive, Economiche, Commerciali e Fieristiche il nuovo orario di svolgimento dell'attività entro il 28 febbraio 2019.

L'orario trasmesso al Servizio Attività Produttive, Economiche, Commerciali e Fieristiche si considera definitivo e dovrà essere comunicato nuovamente solo in caso di variazione.

Gli orari e le giornate di apertura non possono essere modificati prima di tre mesi dall'ultima comunicazione. Le variazioni vanno ricomunicate al Servizio Attività Produttive, Economiche, Commerciali e Fieristiche almeno 30 giorni prima della decorrenza.

3. E' fatto obbligo al gestore di esporre, in modo visibile all'utenza, apposito cartello indicatore dell'orario di apertura e di chiusura dell'impianto, delle aperture turnate nei giorni domenicali, festivi ed infrasettimanali, della mezza giornata di chiusura infrasettimanale prescelta.

4. La mezza giornata di chiusura infrasettimanale avviene a scelta del gestore. Il riposo non può essere effettuato contemporaneamente da un numero di impianti superiore al 75% di quelli esistenti e funzionanti nel territorio comunale; qualora dalle comunicazioni pervenute risulti una percentuale superiore il Sindaco adotterà idonee misure per garantire il rispetto della previsione.

5. Limitatamente alla vendita di prodotti che avvenga in relazione al possesso della tabella complementare agli impianti di distribuzione carburanti, l'esercizio dell'attività predetta è totalmente equiparato a quello previsto per la vendita dei carburanti ed avviene usufruendo degli stessi orari e turni.

6. Durante gli orari di apertura obbligatoria degli impianti deve essere garantita l'assistenza agli utenti che non sono in grado di rifornirsi in modalità self service pre-pagamento. Detta possibilità deve essere resa nota ai consumatori mediante apposita cartellonistica.

II) TURNAZIONE DOMENICALE E FESTIVA

1. Allo scopo di rendere compatibile l'erogazione del servizio all'utenza con il diritto al riposo degli operatori, nelle giornate domenicali e festive deve essere garantita l'attività almeno nella misura del 20% degli impianti esistenti e funzionanti, assicurandone nel contempo la razionale dislocazione nel territorio comunale. Pertanto gli impianti sono stati opportunamente suddivisi in 5 turni (elenco di seguito riportato facente parte integrante del presente atto) che devono osservare per l'anno 2019 l'apertura nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali secondo la seguente turnazione:

MESE	TURNO A	TURNO B	TURNO C	TURNO D	TURNO E
GENNAIO	13	20	27	1	6
FEBBRAIO	17	24	-----	3	10
MARZO	24	31	3	10	17
APRILE	22	25	7-28	14	21
MAGGIO	12	19	26	1	5
GIUGNO	16	23	30	2	9
LUGLIO	21	28	-----	7	14
AGOSTO	18	25	4	11	15
SETTEMBRE	22	29	1	8	15
OTTOBRE	27	-----	6	13	20
NOVEMBRE	24	1	3	10	17
DICEMBRE	25	1-26	8-29	15	22

Il calendario dei giorni festivi è il seguente: tutte le domeniche; 1 e 6 gennaio; 22 aprile (Lunedì dell'Angelo), 25 aprile, 1 maggio; 2 giugno; 15 agosto; 1 novembre; 8 dicembre; 25 dicembre; 26 dicembre. E' facoltà dei gestori considerare la festa del Patrono alla stregua di normale giornata feriale, salvo che non ricada nella giornata di domenica.

2. Gli impianti inclusi nel turno di apertura domenicale sono tenuti ad effettuare l'apertura nel pomeriggio del sabato che precede l'apertura domenicale medesima.

3. E' fatta salva la possibilità, su richiesta del gestore interessato, di escludere dalla turnazione domenicale e festiva gli impianti localizzati in aree prive di qualsiasi traffico significativo in tali giornate, così come previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale 27 settembre 2010 n. 1421/2010.

4. Gli impianti che effettuano l'apertura domenicale per turnazione possono sospendere l'attività nell'intera giornata del lunedì successivo e, se questo è festivo, l'attività è sospesa nel primo giorno feriale successivo (nessun recupero è dovuto per le festività infrasettimanali e per il pomeriggio del sabato). Qualora il gestore decida di non sospendere l'attività dopo l'apertura domenicale per turnazione, le ore di apertura domenicale non si computano nell'orario settimanale.

La suddivisione in turni degli impianti è indicata nell'elenco sotto riportato:

TURNO A	RAG. LAGHI SRL	via Bazzanese, 21
TURNO B	ENI SPA	via Porrettana, 372
	KUWAIT PETROLIUM ITALIA SPA	via Porrettana, 373
TURNO C	ENI SPA	via Porrettana, 502
TURNO D	TOTALERG SPA	via Porrettana, 662
TURNO E	TOTALERG SPA	via Porrettana, 404

A P I	via Del Lavoro, 69	Esonerato dalla Turnazione
SASSOMET SRL Impianto metano	Via Margotti n. 2/4	Esonerato dalla Turnazione
BEYFIN impianto GPL	Via Porrettana n. 500	Esonerato dalla Turnazione

III) ESENZIONI

1. E' data la possibilità ai gestori di impianti provvisti di apparecchiature self-service pre-pagamento di effettuare l'apertura domenicale e festiva obbligatoria solo con l'attivazione del self-service, senza la presenza del gestore sul piazzale; in tal caso il lunedì successivo l'impianto dovrà essere regolarmente aperto.
2. Le colonnine di impianti dotate di apparecchiature self-service pre-pagamento svolgono servizio esclusivamente nelle ore di chiusura dell'impianto. Il servizio durante l'orario di chiusura degli impianti deve essere svolto senza la presenza del gestore, che invece deve essere garantita durante il normale orario di apertura precedentemente indicato e nei turni domenicali, festivi ed infrasettimanali, fatto salvo quanto previsto al precedente punto 1.
3. Gli impianti multiprodotto con prevalenza di erogatori di metano o GPL o entrambi sono esonerati dal rispetto dei turni e degli orari di chiusura indicati.
4. Gli impianti provvisti di apparecchiature self-service post-pagamento non sono esentati e devono pertanto osservare gli orari ed i turni precedentemente indicati.
5. Qualora l'impianto sia dotato di attività commerciali e di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'esercizio delle stesse è integralmente subordinato al rispetto della prevista disciplina di settore di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ed alla Legge Regionale 26 luglio 2003, n. 14 e relativi provvedimenti attuativi, ad eccezione dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzati ai sensi dell'art.4, comma 5, lett. c) della L.R. n. 14/2003, che osservano gli orari di funzionamento degli impianti cui afferiscono, fatta salva la possibilità di apertura nell'intervallo che può intercorrere tra orario antimeridiano e pomeridiano.

V) FERIE

Al fine di garantire contestualmente un giusto riposo ai gestori degli impianti ed un servizio di distribuzione carburanti all'utenza durante il periodo estivo, si stabilisce il calendario delle ferie estive 2019 secondo la turnazione stabilita nel calendario sotto indicato:

TURNO A: dal 20 agosto al 02 settembre 2019

TURNO B: dal 5 agosto al 18 agosto 2019

TURNO C: dal 06 agosto al 19 agosto 2019

TURNO D: dal 13 agosto al 26 agosto 2019

TURNO E: dal 19 agosto al 01 settembre 2019

Nel caso in cui i gestori intendano svolgere turni di ferie in periodi diversi da quelli sopra riportati, le relative comunicazioni devono essere trasmesse **entro il 30 aprile 2019** al Servizio Attività Produttive, Economiche, Commerciali e Fieristiche.

Non saranno comunque concessi ulteriori turni di ferie rispetto al calendario sopra indicato nel periodo tra il 10.08.2019 al 19.08.2019 compresi.

2. E' fatto obbligo di rendere nota all'utenza, con un anticipo di almeno cinque giorni e con le stesse modalità, la chiusura dell'impianto per ferie o per recupero delle festività soppresse, previa comunicazione al Servizio Attività Produttive, Economiche, Commerciali e Fieristiche.

V) SCIOPERO

1. Qualora, nel corso dell'anno 2019, si verificassero giornate di sciopero indette dalle organizzazioni di categoria dei gestori degli impianti, dovrà comunque essere garantita l'apertura degli impianti di distribuzione carburanti per uso autotrazione, nella misura non inferiore al 50% degli esercizi aperti nei giorni festivi secondo i turni programmati.

2. Le associazioni rappresentative dei gestori e dei titolari degli impianti comunicano al Servizio Attività Produttive, Economiche, Commerciali e Fieristiche l'elenco con almeno 3 giorni di anticipo rispetto alla data dello sciopero.

3. In assenza di tale comunicazione il Servizio Attività Produttive, Economiche, Commerciali e Fieristiche individuerà gli impianti di distribuzione carburanti che rimarranno aperti durante le giornate di sciopero fra quelli appartenenti al turno che deve rispettare l'apertura domenicale o festiva nella medesima settimana in cui è previsto lo sciopero.

VI) SANZIONI

Le violazioni alla presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Il presente provvedimento è efficace a decorrere dal 1 gennaio 2019. A partire da tale data l'Ordinanza sindacale n. 247 del 20.12.2018 cessa ogni effetto.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Casalecchio di Reno, lì 21/12/2018

IL SINDACO
BOSSO MASSIMO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)